

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 5 SETTEMBRE 1994

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 36/5

Statuto del Comune di Ripalta Cremasca (CR)
ai sensi della legge n. 142 del 1990

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 giugno 1994 con deliberazione n. 21.

Esecutiva per decorrenza dei termini il 18 luglio 1994.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 2 dicembre 1991 n. 49/2.

STATUTO**INDICE****PARTE I
ELEMENTI COSTITUTIVI****Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI****Capo I
Disposizioni generali**

- Art. 1 - Comune di Ripalta Cremasca
 Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma
 Art. 3 - Finalità

**Capo II
Funzioni**

- Art. 4 - Funzioni proprie
 Art. 5 - Funzioni delegate
 Art. 6 - Rapporti con la Regione o la Provincia

Capo III

- Art. 7 - Tutela della salute
 Art. 8 - Assistenza sociale
 Art. 9 - Diritti dell'ambiente e sua tutela
 Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
 Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
 Art. 12 - Assetto ed utilizzazione del territorio
 Art. 13 - Sviluppo economico
 Art. 14 - Programmazione economico-sociale e territoriale
 Art. 15 - Partecipazione, decentramento, cooperazione
 Art. 16 - Servizi pubblici

**PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI****Capo I
Disposizioni generali**

- Art. 17 - Organi
 Art. 18 - Consiglio Comunale
 Art. 19 - Giunta Comunale
 Art. 20 - Sindaco

**Capo II
I Consiglieri comunali**

- Art. 21 - Il Consigliere comunale
 Art. 22 - Doveri del Consigliere
 Art. 23 - Poteri del Consigliere
 Art. 24 - Dimissioni, surrogazioni e supplenza del Consigliere comunale
 Art. 25 - Gruppi Consiliari

**Capo III
Il Consiglio Comunale**

- Art. 26 - Il Consiglio Comunale. Poteri
 Art. 27 - Competenza del Consiglio
 Art. 28 - Prima adunanza
 Art. 29 - Convocazione del Consiglio Comunale
 Art. 30 - Ordine del giorno
 Art. 31 - Consegna dell'avviso di convocazione
 Art. 32 - Proposte di deliberazione

- Art. 33 - Numero legale per la validità delle sedute
 Art. 34 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
 Art. 35 - Pubblicità delle sedute
 Art. 36 - Delle votazioni
 Art. 37 - Commissioni consiliari permanenti
 Art. 38 - Commissioni d'inchiesta
 Art. 39 - Regolamento interno
 Art. 40 - Verbali

**Capo IV
La Giunta Comunale****Sezione I - Elezione - Durata in carica - Revoca**

- Art. 41 - Composizione della Giunta Comunale
 Art. 42 - Elezione del Sindaco e della Giunta
 Art. 43 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore
 Art. 44 - Durata in carica della Giunta - Dimissioni, surrogazioni e decadenza
 Art. 45 - Revoca del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori
 Art. 46 - Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza o decesso del Sindaco o di oltre la metà degli assessori
 Art. 47 - Cessazione, dimissioni e revoca di singoli componenti la Giunta e loro sostituzione

Sezione II - Attribuzioni - Funzionamento

- Art. 48 - Organizzazione della Giunta
 Art. 49 - Attribuzioni della Giunta
 Art. 50 - Adunanze e deliberazioni

**Capo V
Il Sindaco**

- Art. 51 - Funzioni
 Art. 52 - Competenze

**Titolo II
ORGANI BUROCRATICI****Capo I
Uffici e Servizi**

- Art. 53 - Principi e criteri direttivi
 Art. 54 -
 Art. 55 - Il Segretario Comunale

**Capo IV
Servizi Pubblici**

- Art. 56 - Diverse forme di gestione

**Titolo III
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO****Capo I**

- Art. 57 - Demanio e patrimonio
 Art. 58 - Beni patrimoniali disponibili
 Art. 59 - Contratti
 Art. 60 - Contabilità e bilancio
 Art. 61 - Controllo economico-finanziario
 Art. 62 - Controllo di gestione
 Art. 63 - Revisore dei conti

**PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**Titolo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I
Istituti della partecipazione**

- Art. 64 - Libere forme associative
 Art. 65 - Concorso nella gestione di servizi resi a domanda individuale
 Art. 66 - Consultazioni
 Art. 67 - Diritto di petizione
 Art. 68 - Interrogazioni
 Art. 69 - Diritto d'iniziativa
 Art. 70 - Procedura per l'approvazione della proposta
 Art. 71 - Referendum consultivo

**Capo II
Partecipazione al procedimento amministrativo**

- Art. 72 - Diritto di partecipazione al procedimento
 Art. 73 - Comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241)
 Art. 74 - Accordi con gli interessati (art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241).

**Capo III
Diritto di accesso e di informazione (Capo V legge 241/90 - art. 7 legge 142/90)**

- Art. 75 - Pubblicità dei documenti amministrativi
 Art. 76 - Diritto di accesso
 Art. 77 - Modalità generali e termini per l'esercizio del diritto all'accesso

**Titolo III
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
INTERSOGGETTIVA**

- Art. 78 - Principi generali
 Art. 79 - Il Consorzio
 Art. 80 - Unione dei Comuni
 Art. 81 - Accordi di programma
 Art. 82 - Convenzioni

- Titolo IV
LA FUNZIONE NORMATIVA**
- Art. 83 - Principi generali
 Art. 84 - Ambito di applicazione dei regolamenti
 Art. 85 - Procedimento di formazione dei regolamenti
 Art. 86 - Procedimento di revisione dello Statuto

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**PARTE I
ELEMENTI COSTITUTIVI**

**Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

**Capo I
Disposizioni generali**

Art. 1 - Comune di Ripalta Cremasca

1. Il Comune di Ripalta Cremasca è Ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Con riferimento alle funzioni di cui non ha la disponibilità, il Comune ha il potere di esternalizzazione e rappre-

sentanza dei collegati interessi locali nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Ripalta Cremasca è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni in cui è composto.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nella frazione geografica di Ripalta Nuova.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 gennaio 1962 riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1962.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune quale ente rappresentativo ed esponente della comunità locale rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Lombardia, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro significazione ed attuazione.

3. Attua il principio dell'eguaglianza uomo-donna eliminando qualsiasi impedimento culturale, regolamentare e sociale che osti alla sua attuazione.

4. Il Comune rifiuta la violenza come strumento di composizione delle controversie politiche, sociali, sportive e religiose; sostiene stimola ogni iniziativa che valorizzi il dialogo e la tolleranza tra i cittadini in ogni occasione.

**Capo II
Funzioni**

Art. 4 - Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha le titolarità, sono individuate dalla legge, per settori organici; esse attendono secondo i fini già enunciati:

a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura e allo sviluppo del territorio o delle attività economico-produttive insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più razionale decentrazione dei servizi;

b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità attribuendo alla dirigenza la gestione amministrativa e riservando agli organi di governo del comune i poteri di indirizzo e controllo, al fine di raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 5 - Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità attribuita al comune, la legge nazionale o regionale, può demandare al comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si dispensa con lo stesso provvedimento di delega, la disciplina puntuale dell'eserci-

zio delle funzioni delegate, a ciò provvederà il Comune con propri regolamenti, in conformità alle direttive impartite dal delegante.

3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente sul bilancio comunale.

Art. 6 - Rapporti con la Regione o la Provincia

1. All'interno dei settori di competenza, il comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti sia della Provincia che della Regione il metodo della cooperazione, dovendo soddisfare esigenze della stessa popolazione che mal si prestano ad essere frazionate per materia e per competenza nella stessa materia.

2. I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel riconoscimento reciproco di una posizione equoordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo.

3. L'esigenza della cooperazione ed il coordinamento fra gli enti costituisce ragione e fondamento dell'attribuzione di compiti di programmazione alla provincia, rispetto alla quale fanno da quadro di riferimento i poteri di legislazione e programmazione costituzionalmente affidati alla Regione e allo Stato (art. 14 e 15 legge 8 giugno 1990, n. 142).

4. Il principio della cooperazione cui il Comune si ispira, trova fondamento nel dettato costituzionale che attribuisce la sovranità al popolo, il quale la esercita secondo le articolazioni e gli organi nazionali e locali costituzionalmente previsti quali strumenti dello Stato-comunità (art. 1 comma 2 della Costituzione).

5. Esercitare l'iniziativa per il riconoscimento del territorio cremasco come circondario (art. 4 comma 2 legge 8 giugno 1990, n. 142).

Capo III

Indirizzi programmatici

Art. 7 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo al benessere psico-fisico dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia, della famiglia.

Art. 8 - Assistenza sociale

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato.

Art. 9 - Diritti dell'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, ancorandolo all'art. 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

2. Ai fini della tutela del diritto all'ambiente per quanto di competenza e quale criterio di azione il bene ambiente viene considerato quale bene immateriale «*communes omnium*» distinto del diritto di proprietà o comunque di godimento dei beni materiali. Nell'ambito della legislazione in materia, il Comune, quale ente rappresentativo ed esponenziale della comunità locale, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali nell'interesse della cittadinanza.

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare

e difendere il patrimonio naturale attuando piani per la difesa del suolo e sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 12 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, dotandosi di un «Piano di Protezione Civile» e favorendo tra i cittadini l'informazione e la formazione per un corretto vivere civile.

5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali o regionali.

Art. 13 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 14 - Programmazione economico-Sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 5, 6, 7 e 8 della legge 9 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 15 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui prov-

vedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente servizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con il Consorzio Intercomunale Cremasco, con la Provincia di Cremona.

Art. 16 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- c) la concessione a terzi;
- d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. La costituzione di apposite istituzioni oltre che rispondere alle esigenze di cui al comma primo può essere promossa per finalità partecipativa e/o ai fini di una più efficace ed efficiente gestione.

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 17 - Organi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge 8 giugno 1990, n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

Art. 18 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita le potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge, che ne regola l'adozione, la durata e le composizioni.

2. Le funzioni sono regolate dal presente Statuto.

Art. 19 - Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune; realizza il programma di governo approvato dal Consiglio enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale; svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 20 - Il Sindaco

1. «Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale».

«Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica 4 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge».

Capo II I Consiglieri comunali

Art. 21 - Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato e non può es-

sere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 22 - Doveri del Consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano all'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 23 - Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni.

2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 24 - Dimissioni, surrogazioni e supplenza del Consigliere Comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla Legge.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre consecutive sedute consiliari.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Al Consigliere Comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

7. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio Comunale per il tramite del Segretario Comunale. Sono comunicate entro 20 giorni al Consiglio Comunale che procede, nello stesso termine, alla relativa surrogazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

9. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata

ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 25 - Gruppi Consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.

3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale il Gruppo consiliare procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del Gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni Gruppo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

4. Della costituzione e modifica dei Gruppi nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

Capo III Il Consiglio Comunale

Art. 26 - Il Consiglio Comunale. Poteri

1. «Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione»

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandate gli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 27 - Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni in base ai criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi e con predeterminazione dei carichi di lavoro;

d) approvare il regolamento organico del personale che deve disciplinare le modalità di accesso del rapporto di impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali;

e) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

f) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

g) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

h) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costi-

tuzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione;

i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

m) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle localizzazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

o) gli acquisiti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

p) «costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione»;

q) indirizzi generali di governo;

r) «definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge»;

Tali atti e tutta l'attività relativa all'organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili.

Art. 28 - Prima adunanza

1. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti e alle eventuali surroghe e all'approvazione del documento di indirizzi generali di governo su proposta del Sindaco formulata unitamente alla comunicazione da parte dello stesso dei componenti della Giunta e del Vicesindaco.

2. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 29 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

4. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esame e l'approvazione del conto dell'amministrazione dell'anno precedente, in seguito alla relazione del Revisore, e per l'esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo

Il Consiglio comunale può riunirsi straordinariamente.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Al Sindaco è riservata la potestà di variare l'ordine del giorno della sessione con i limiti di cui al seguente capoverso. Il ritiro di argomenti dell'ordine del giorno, può essere semplicemente comunicato nella stessa seduta consiliare, per le aggiunte è d'obbligo l'avviso scritto almeno 24 ore prima della seduta, salva la capacità di differire al giorno seguente o ad altra seduta già programmata, la discussione degli oggetti aggiuntivi, su richiesta della maggioranza di consiglieri presenti.

Art. 30 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 31 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, a quello espressamente eletto dai consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con un massimo di 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno della sessione, salvo il disposto di cui al comma 5 dell'art. 30.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 32 - Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione elencate nell'ordine del giorno saranno depositate in Segreteria in apposite cartelle, con tutta la documentazione ritenuta opportuna e con i prescritti pareri, almeno 24 ore prima della seduta nella quale si tratterà l'argomento.

Art. 33 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 127 T.U. 1915, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.

2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 34 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se la proposta non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. La maggioranza richiesta per la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti seguirà i criteri del presente articolo, qualora non diversamente sta-

bilito nelle leggi dello Stato, negli statuti degli enti, nel regolamento.

Art. 35 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 36 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 37 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità di nomina.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali.

5. Il Sindaco, gli assessori e il Segretario generale hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi di amministrazione attiva, rimane ad esso attribuito il parere consultivo non vincolante, eccezionalmente obbligatorio secondo quanto disporrà l'apposito regolamento in materia.

Art. 38 - Commissioni d'inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 39 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 40 - Verbali

1. I verbali del Consiglio comunale saranno sottoposti alla lettura ed approvazione del Consiglio nelle sedute successive.

2. Essi riporteranno la sottoscrizione del Presidente e del Segretario comunale.

Capo IV La Giunta Comunale

Sezione I - Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 41 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di due assessori.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre ai Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
3. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 42 - Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg.
7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Art. 43 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di terzo grado del Sindaco, adottandi e adottati.

Art. 44 - Durata in carica della Giunta - Dimissioni, surrogazioni e decadenza

1. La Giunta, nominata dal Sindaco, decade in caso di decesso, impedimento permanente, di rimozione o dimissioni del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni del Sindaco, sino alle predette elezioni sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni da Assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile uni-

tamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta Comunale unitamente a quella del Sindaco.

Art. 45 - Revoca del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e se approvata si fa luogo allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Sindaco e al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente e per la comunicazione agli Assessori e ai Capigruppo consiliari. La mozione di sfiducia, a cura del Sindaco è posta in discussione del Consiglio Comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti.
7. Il Consiglio comunale prima di discutere e votare la mozione di sfiducia non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.
8. Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più assessori. Della revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio Comunale unitamente alla nomina dei sostituti.

Art. 46 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

Art. 47 - Cessazione, dimissioni e revoca di singoli componenti la giunta e loro sostituzione

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio su motivata proposta scritta del Sindaco.
2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.
3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, è sufficiente la maggioranza semplice.
4. In caso di dimissioni presentate direttamente al Sindaco o di cessazione per altra causa fatte salve le

ipotesi di cui all'articolo precedente, il Consiglio è chiamato semplicemente a prenderne atto.

5. In tutti i casi sopra esaminati di cessazione, dimissioni o revoca di singoli assessori, il Consiglio nella stessa seduta, su proposta del Sindaco, procede alla sostituzione, a scrutinio palese a maggioranza semplice dei votanti.

Sezione II - Attribuzioni - Funzionamento

Art. 48 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Ogni assessore ha diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza della Giunta.
3. Gli assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei, su delega del Sindaco, per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo in rapporto ai settori di competenza, lasciando agli ultimi i compiti di gestione e di organizzazione interna.

Art. 49 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
2. Riferisce al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 50 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 42 del presente Statuto.
7. Le delibere della Giunta riportano la sottoscrizione del Presidente e del Segretario comunale.

Capo V Il Sindaco

Art. 51 - Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stessi e dal presente Statuto.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della L. 8 giugno 1990, n. 142.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei

servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 52 - Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali in ordine all'attività di indirizzo o di controllo dei risultati;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove, davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - l) coordina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
 - n) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
- «Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni».

Titolo II ORGANI BUROCRATICI

Capo I Uffici e Servizi

Art. 53 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica, e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai dipendenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.
4. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e gli obiettivi che devono essere conseguiti, determinati dagli organi istituzionali.
5. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività la frattura fra i vari settori operativi.

6. A tale fine, il regolamento prevede e disciplina, il coordinamento infrastrutturale, operato dal Segretario comunale.

7. Per quanto concerne la generalità del personale comunale il regolamento organico dovrà tener presente i seguenti criteri:

a) partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità, sindacalizzazione;

b) coordinazione, degerarchia; competenza, ma anche di lavoro di gruppo, improntato all'interdisciplinarietà e alla partecipazione.

Art. 54

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati per qualifiche funzionali in un ruolo organico, deliberato dal consiglio comunale a' sensi dell'art. 32, comma 2 lett. C) della legge 8 giugno 1990, n. 142, al cui interno si individuano aree e profili professionali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina oltre a quanto già specificato all'art. 55:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, ivi comprese la gestione del personale fatti salvi i criteri e le attribuzioni già disposte con il presente Statuto;

e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

g) le modalità di svolgimento del controllo economico di gestione.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 55 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente e adotta, con le modalità del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

In particolare:

a) determina nell'ambito dei criteri generali di organizzazione degli uffici, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro nonché l'orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali;

b) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

c) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione;

e) esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti alla attuazione dei progetti predisposti dagli organi di governo.

È data facoltà al Segretario conferire la competenza per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricoprono posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

8. Il Segretario deve istruire le pratiche relative agli affari da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e esprime il proprio parere preventivo in merito alla loro legittimità, regolarità tecnica e copertura finanziaria, rispondendone in via amministrativa e contabile secondo quanto disposto dalla Legge.

Capo IV Servizi Pubblici

Art. 56 - Diverse forme di gestione

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi di ogni tipo, sono prodotti o erogati, in base a valutazioni di convenienza economico-operativa e sociale, su scelta del consiglio comunale affidandoli ad organismi comunali, a consorzi e società in partecipazione, a soggetti privati.

Titolo III L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I

Art. 57 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 58 - Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 59 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinanza amministrazione di funzioni e servizi.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 60 - Contabilità e Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

Art. 61 - Controllo economico-finanziario

1. Il Segretario è tenuto a verificare, trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli in bilancio, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione.

2. In conseguenza, predispone apposita relazione, con la quale sottopone opportune osservazioni e rilievi al Sindaco.

Art. 62 - Controllo di gestione

1. La Giunta, Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione e ne informa, quando è opportuno, il Consiglio Comunale.

Art. 63 - Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla Legge.

2. Il revisore è nominato per svolgere l'incarico relativamente a n. 3 esercizi finanziari pertanto, oltre a collaborare con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo. Pertanto, dopo il termine dell'ultimo esercizio finanziario del triennio, egli rimarrà in carica per provvedere alla revisione del consuntivo dell'anno di riferimento. Nel caso che il revisore nominato, per qualsiasi motivo, abbia a cessare dall'incarico, verrà sostituito, di preferenza, per le incombenze rimaste da adempiere da quello eventualmente già in carica per gli esercizi seguenti.

3. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari, è rieleggibile, è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al 2° comma il Revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e conferisce comunque l'incarico di svolgere le medesime funzioni nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel Comune.

7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio, secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento.

**PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**Titolo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I
Istituti della partecipazione**

Art. 64 - Libere forme associative

1. Il comune promuove le libere associazioni di citta-

dini per i più diversi scopi, sempre che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Esso si avvale delle predette associazioni ai fini partecipativi, consultivi, di informazione e gestionali, secondo i principi del presente Statuto e sulla scorta delle disposizioni regolamentari in materia.

2. Ai soli fini di rendere effettivo il coinvolgimento delle libere associazioni nelle attività amministrative e nei procedimenti amministrativi, il Comune si varrà obbligatoriamente delle associazioni locali che verranno iscritte, a domanda, nell'apposito registro annuale delle associazioni, tenuto a cura della segreteria del Comune.

3. Verranno iscritte per l'anno successivo le associazioni che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre di ciascun anno che dichiarino di avere almeno 40 iscritti e che depositino oltre allo Statuto e alle cariche sociali, il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso.

4. Non sono tenute agli adempimenti di cui al precedente comma, le associazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale notoriamente rappresentative, anche se non formalmente riconosciute.

5. Tranne i casi regolati da precise disposizioni di legge, nessun obbligo partecipativo, graverà sul Comune, nei confronti delle associazioni di cui al comma precedente, che non chiedano comunque di essere interpellate o di essere parte in procedimenti perché portatrici di interessi diffusi, segnalando nel contempo i loro rappresentanti locali.

6. Il Comune, quando lo ritiene necessario, sentiti i capogruppo consiliari, promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono in modo particolare le comunità delle frazioni.

Art. 65 - Concorso nella gestione di servizi resi a domanda individuale

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali impianti sportivi, culturali, ricreativi.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitato di gestione secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 66 - Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le altre formazioni economiche e sociali, le associazioni degli utenti dei servizi, le associazioni ambientaliste locali quelle del volontariato socio-assistenziale e le istituzioni religiose.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, del piano commerciale.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

4. Le associazioni locali per essere consultate devono essere iscritte a domanda annuale, nell'apposito registro depositato presso la segreteria.

Art. 67 - Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 68 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 68 - Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 68 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 69 - Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; i sottoscrittori dovranno essere iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce, ove possibile, gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 70 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione della Commissione.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 71 - Referendum consultivo

1. È ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 71 comma 3 del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo.

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; i richiedenti dovranno essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II**Partecipazione al procedimento amministrativo***Art. 72 - Diritto di partecipazione al procedimento*

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire (art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241).

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento (art. 10 legge 7 agosto 1990, n. 241).

4. L'Amministrazione determinerà per ciascun tipo di procedimento quando non sia già direttamente disposto per legge e per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi (art. 2 comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241).

5. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2 comma 1 legge 7 agosto 1990, n. 241).

6. L'amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinaria e motivata esigenza imposta dallo svolgimento dell'istruttoria (art. 2 comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241).

7. Ogni provvedimento salvo quelli regolamentari o a contenuto generale deve essere motivato. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e le autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241).

Art. 73 - Comunicazione dell'avviso del procedimento (art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) i tempi del procedimento, nell'intesa che qualora gli stessi non siano già predeterminati, il termine è di 30 giorni (art. 2 comma 5 legge 7 agosto 1990, n. 241);
- d) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 74 - Accordi con gli interessati (art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 91 l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizi dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in quanto compatibili (art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241).

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate per effetto del comma 5 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione (capo V legge 241/90 - art. 7 legge 142/90)

Art. 75 - Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possono pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 76 - Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazione giuridiche rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità che verranno determinate da apposito regolamento.

2. Lo stesso diritto viene assicurato alle associazioni validamente costituite ed iscritte nel registro del Comune, come precisato al comma 4 dell'art. 68.

3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

5. È escluso il diritto di accesso e di avere copie per tutti gli atti espressamente coperti da segreto e per quelli concernenti:

a) l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità;

b) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;

c) i pareri interni dati dalle commissioni consultive che operano in sedute segrete di cui è possibile portare a conoscenza solo la parte dispositiva e le motivazioni del provvedimento.

Art. 77 - Modalità generali e termini per l'esercizio del diritto all'accesso

1. Il diritto all'accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi presso l'archivio del Comune o gli uffici che ancora trattengono il documento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rila-

scio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di revoca e di riserva (art. 51 comma 1 legge 7 agosto 1990, n. 241).

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta al Sindaco.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la stessa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal precedente comma 4, è dato ricorso nel termine di 30 giorni al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi, e le modalità e gli effetti di cui all'art. 25 commi 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

Art. 78 - Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinata, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 79 - Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguato con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione nonché attraverso la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 80 - Unione dei Comuni

1. Il Comune per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi si costituisce in unione mediante l'approvazione, da parte del consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.

2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

Art. 81 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 82 - Convenzioni

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.

2. La convenzione approvata dal Consiglio comunale è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzia.

Titolo IV LA FUNZIONE NORMATIVA

Art. 83 - Principi generali

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.

2. I piani e i programmi generali o settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti normalmente dalla Giunta, salva la capacità di iniziativa di ciascun consigliere e dei cittadini a' sensi del presente Statuto.

3. Il Consiglio comunale ha la capacità di dare mandato alla Giunta comunale per la predisposizione dei regolamenti delineando i principi e i criteri direttivi, stabilendo il termine di presentazione allo stesso Consiglio.

4. D'intesa con la Regione tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; degli stessi viene data immediata e ampia informazione con ogni mezzo, alla comunità comunale; essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limiti, in ogni tempo, consultarli, e a proprie spese ottenerne copia.

Art. 84 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizione in contrasto con le norme e di principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 85 - Procedimento di informazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ed ai cittadini, a' sensi dell'art. 71 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e pubblicati unitamente alla delibera di adozione. Essi regolamenti sono pubblicati una seconda volta, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

Art. 86 - Procedimento di revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

